



COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 8 CAP 24026 Tel. 035-7170700 Fax 035-7170711

Deliberazione n° 4
del 27/01/2015

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL VIGENTE
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER INSERIMENTO ART. 17.22
“DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO/PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE O AD UNA STRUTTURA RICETTIVA INSEDIATI
IN SEDE FISSA (DEHORS)” E ART. 17.23 “ACCESSIBILITA’ AL
SERVIZIO RICARICA VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA
ELETTRICA”.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**.

Seduta **aperta**, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CARRARA GIUSEPPE	SI		5	CLIVATI LUIGI		SI
2	GALLIZIOLI MARCO	SI		6	BOSIO GIOVANNI FRANCO	SI	
3	PEZZOLI SANTO	SI		7	SALVOLDI GIOVANNI GIACOMO	SI	
4	CAPPONI ABELE	SI		8	POLI MATTEO	SI	

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale sig. **Dott. Leopoldo Rapisarda**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Giuseppe Carrara** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva sull'argomento all'ordine del giorno da parte del Sindaco Carrara Giuseppe;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 28 del 30/09/2014 è stata adottata la Variante al TITOLO XVII del vigente Regolamento Edilizio Comunale per l'inserimento degli artt. 17.22 *“DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE O AD UNA STRUTTURA RICETTIVA INSEDIATI IN SEDE FISSA (DEHORS)”* e 17.23 *“ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO RICARICA VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.14 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., la predetta deliberazione, contenente i nuovi articoli del Regolamento Edilizio Comunale, è stata:

- depositata per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune di Leffe, a far data dal 14/11/2014;
- pubblicata mediante relativo avviso di deposito all'albo pretorio, il 13/11/2014;
- trasmessa, con nota n.6567 del 12/11/2014 all'ASL di Albino per l'emissione del relativo parere, ai sensi dell'art.29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che ai sensi del comma 4 dell'art.14 della L.R. n.12/2005, entro i termini previsti, e cioè entro il 13/12/2014 non sono pervenute osservazioni da parte di privati;
- che il competente servizio dell'ASL non ha formulato il parere richiesto con la predetta nota prot. n.6567/2014, e pertanto, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.12/2005, il medesimo si intende reso in senso favorevole;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione definitiva della Variante in argomento;

RICHIAMATO l'art. 17 quinquies del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito dalla Legge n. 134 del 07/08/2012;

PRESO ATTO della nuova formulazione del citato TITOLO XVII;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI gli artt. 42 – 124 e seguenti del Titolo VI, capo I, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1) Di approvare definitivamente la Variante al TITOLO XVII del vigente Regolamento Edilizio Comunale per l'inserimento degli artt. 17.22 *“DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE O AD UNA STRUTTURA RICETTIVA INSEDIATI IN SEDE FISSA (DEHORS)”* e 17.23 *“ACCESSIBILITA'*

AL SERVIZIO RICARICA VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA”, formulati come segue:

ART. 17.22 - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE O AD UNA STRUTTURA RICETTIVA INSEDIATI IN SEDE FISSA (DEHORS)

A – Oggetto e finalità

Ai fini di un miglioramento dell'offerta, dei servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione del Comune, le presenti disposizioni disciplinano la collocazione su suolo pubblico, **nonché a titolo di equiparazione**, su aree di proprietà privata sulla quale risulti regolarmente costituita nei modi di legge una servitù di uso pubblico o su aree private visibili da spazi pubblici, a titolo temporaneo (stagionale e/o continuativo) di manufatti di varia tipologia definiti quali *“dehors”* **esclusivamente connessi a pubblici esercizi**.

B – Definizione di suolo pubblico

Ai fini delle presenti disposizioni con la definizione di “suolo pubblico” si intende uno spazio o un'area appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi di legge una servitù di uso pubblico o aree private visibili da spazi pubblici.

C – Definizione ed elementi di composizione dei dehors

1. Ai fini delle presenti disposizioni per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili disposti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, nonché a titolo di equiparazione, su aree di proprietà privata sulla quale risulti regolarmente costituita nei modi di legge una servitù di uso pubblico o su aree private visibili da spazi pubblici, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad una struttura ricettiva insediati in sede fissa.

2. Il dehors può essere aperto, con struttura semichiusa o chiusa.

- per aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determini un ambiente circoscritto, non rilevando a tale fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.

- per struttura semichiusa o chiusa si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.

3. Gli elementi del dehors sono classificati quali:

- arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine e/o panche);

- elementi complementari di copertura e riparo in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, capanni, gazebi, ecc..

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- elementi complementari per “dehors aperto”: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile, dotata o meno di sostegni;

- elementi complementari per “dehors semichiuso”: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile, dotata o meno di sostegni e protezioni laterali e/o frontali;

- elementi complementari per “dehors chiuso”: struttura chiusa rigida di tipo scatolare.

4. Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento ecc.;

5. Altri elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

D – Temporaneità dei dehors

1. Per dehors stagionale si intende la struttura posata sul suolo pubblico nonché a titolo di equiparazione, su aree di proprietà privata sulla quale risulti regolarmente costituita nei modi di legge una servitù di uso pubblico o su aree private visibili da spazi pubblici, per un periodo **non superiore a 120 giorni** nell'arco dell'anno solare.

2. Per dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico, come sopra indicato, per un periodo complessivo **non superiore a tre anni** a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico nonché a titolo di equiparazione, su aree di proprietà privata sulla quale risulti regolarmente costituita nei modi di legge una servitù di uso pubblico o su aree private visibili da spazi pubblici.

E – Criteri generali di regolamentazione per la collocazione dei dehors

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico/privato, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dai competenti uffici comunali preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico e se su suolo di proprietà privata, visibile da spazi pubblici, preventiva autorizzazione con le modalità di cui alle presenti disposizioni.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e/o monumentale, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004, l'installazione di dehors è soggetta a preventivo rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie dei “dehors” elencati al precedente comma c) devono essere smontabili o facilmente rimovibili e **non devono prevedere alcuna infissione al suolo.**

F – Ubicazione

1. L'installazione dei dehors deve avvenire in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggior attiguità possibile.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione delle strade che siano disciplinate come ZTL (zone traffico limitato) con estensione temporanea dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistono situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada; l'ingombro del manufatto dovrà comunque consentire il transito dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia nonché dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

4. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia garantita una zona adeguata di larghezza non inferiore a mt. 2,00 libera da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors, per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno valutate in sede di esame dell'istanza.

G – Dimensioni e caratteristiche

1. L'area dei dehors è considerata ai fini della determinazione delle superfici di somministrazione oggetto dell'autorizzazione relativa al pubblico esercizio.

2. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione/richiesta.

3. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

4. Le proiezioni laterali e frontali rigide nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono autoportarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamento di cemento e simili.

5. Le strutture di tipo scatolare (dehors chiuso) non devono in nessun caso costituire aumento di volume né aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici. Dette strutture possono essere consentite solo in via eccezionale, **purché si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui si inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza**. La compatibilità deve essere avvalorata da dettagliata relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che ne dia dimostrazione e dovrà essere valutata positivamente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa verifica da parte dell'ufficio tecnico e **dell'obbligatorio parere positivo della Commissione del Paesaggio**.

6. Negli ambiti di valore storico ed ambientale, così come perimetrali dal vigente PGT, o in presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale come definiti dal D.Lgs. n.42/2004, le proposte di dehors devono preservare l'unitarietà morfologica e tipologica del contesto, non devono alterarne i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra diverse parti del tessuto storico meritevole di conservazione e sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio.

7. Sugli elementi che compongono i dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alla proprie insegne di esercizio.

8. Il suolo, costituito da materiali lapidei o pavimentazioni pregiate e/o caratteristiche, deve essere lasciato a vista. Negli altri casi è ammesso l'uso di pedane, con altezza contenuta non costituenti barriera architettonica. Le pedane sono ammesse anche per colmare il dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.

9. Eventuali sistemi di riscaldamento per esterni dovranno prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

10. Non è ammessa la posa di dehors nei portici e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico.

H – Attività consentita e orari di esercizio

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.

2. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione delle bevande od alimenti.

3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale e nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In ogni caso le emissioni non devono recare pregiudizio al riposo delle persone.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

5. L'utilizzo dei dehors potrà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso, purché non provochi molestie alla quiete pubblica.

6. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale e orizzontale il titolare dell'esercizio provvederà, previo accordo con i competenti uffici comunali, all'esecuzione dei necessari adeguamenti con oneri a suo carico.

I – Manutenzione dei dehors

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area occupata o all'esecuzione di interventi sul verde eventualmente sulla medesima insistente.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione degli elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensioni, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per i periodi feriali, superiori a cinque giorni, dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico/privato ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo ogni singolo elemento del dehors.

L – Istanza di concessione all'installazione del dehors

1. Al fine dell'ottenimento della concessione o autorizzazione di cui al precedente punto - E -, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione, dell'attività ricettiva o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo all'Amministrazione Comunale; i termini del procedimento sono fissati in 60 o 90 giorni se l'ambito è sottoposto a vincolo ambientale/paesaggistico.
2. Le istanze di cui al comma precedente dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata a firma di tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
 - b) atto di proprietà in caso di area privata;
 - c) elaborati grafici nei quali siano opportunamente evidenziati:
 - lo stato di fatto dell'area interessata, la disciplina viabilistica vigente con la relativa segnaletica stradale e l'eventuale necessità di modifica/integrazione, la presenza di fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, presenza di sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo;
 - le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva e invernale in caso di diverse soluzioni); distribuzione degli arredi e delle aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, indicazione di tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini rifiuti e quant'altro previsto);
 - d) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e della proprietà dell'unità immobiliare in caso di utilizzo di area privata;
 - e) autorizzazione ambientale, nei casi previsti;
 - f) richiesta di variazione delle superfici ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti indirizzata al competente ufficio comunale;
3. Il rilascio della concessione/autorizzazione, su suolo pubblico, è soggetto al **versamento della cauzione** nella misura determinata, sulla base delle tariffe vigenti, dal responsabile del procedimento competente; la concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione; la stessa va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo e alla vigilanza.

4. Prima dell'avvio dell'attività di somministrazione nel dehors il titolare della medesima dovrà perfezionare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia commerciale.

M – Rinnovo della concessione per dehors

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors o l'autorizzazione può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente articolo, dopo di che dovrà essere ripresentata la domanda così come definito al punto - **L** -.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale/continuativo o dell'autorizzazione, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, i nulla osta di cui al punto c) del comma 2°, del punto **L**, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti i dehors. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione/autorizzazione la morosità del richiedente nei confronti del Comune per mancato versamento dei relativi canoni/tributi.

N – Revoca e sospensione della concessione dehors

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico, o l'autorizzazione per dehors su suolo privato, può essere revocata secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni per le concessioni comunali di aree e spazi pubblici.

2. La concessione o l'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente articolo e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro e le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie;

d) qualora vengano a mancare le condizioni descritte **al punto – H** - del presente articolo;

e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo della quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo;

3. Nei casi previsti dai punti b), c) e d), del comma precedente, la concessione in prima istanza potrà essere immediatamente sospesa.

4. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui al successivo **punto O** e per interventi di soggetti pubblici e privati che comportino l'ingombro della sede stradale o dell'area occupata.

O – Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con cinque giorni di preavviso.

2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi manifestazioni, lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del

titolo autorizzativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca dell'autorizzazione, dovrà avvenire con quindici giorni di preavviso.

b) per l'effettuazione di *lavori di pronto intervento* che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture con relativi costi a carico del titolare dell'autorizzazione.

3) nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in detrazione alla tassa dell'anno successivo.

P – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private a seguito dell'installazione e all'uso di dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Q – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, o per l'occupazione non conforme a quella autorizzata e/o alle prescrizioni assegnate alla medesima, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992, salvo ulteriori sanzioni previste da altre norme vigenti in materia.

2. Per le violazioni alle norme delle presenti disposizioni, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1) della Legge n. 3/2003.

R – Pagamento del canone per occupazione suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico se dovuto. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

2. le modalità e i termini del pagamento del canone sono indicati nel vigente *Regolamento Occupazione Suolo Pubblico*.

S – Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai dehors installati su aree di proprietà privata visibile da spazi pubblici.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992, al vigente *Regolamento Occupazione Suolo Pubblico*, al *Regolamento di Polizia Urbana* e al *Regolamento Edilizio*.

3. Dovranno essere rispettati i requisiti igienici generali di cui all'Allegato 2) del Regolamento CE 852/2004.

4. Le presenti disposizioni entrano in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa.

5. L'ufficio competente, a cui inviare le richieste di installazione dei dehors, è l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17.23: "ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO RICARICA VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq. e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è necessaria l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

2. Gli spazi a parcheggio di cui al precedente comma 1), siano essi coperti (da pensiline o da altre strutture, anche collocati ai piani terra, seminterrati o interrati dei fabbricati) o scoperti, ovvero spazi a parcheggio realizzati mediante box auto, dovranno essere dotati di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (colonnine o prese) idonee a permettere la connessione di una vettura ogni 50 posti auto o frazione di 50; tali infrastrutture dovranno contemporaneamente consentire anche la ricarica elettrica di motocicli.

3. La norma di cui ai precedenti commi non si applica agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.

2) Di dare atto che:

- la concessione all'installazione del dehors non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento dell'attività commerciale per la quale, antecedentemente all'avvio dell'attività di somministrazione nella nuova struttura, il titolare dell'attività medesima dovrà perfezionare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia commerciale/igienico/sanitaria nei termini e con le modalità vigenti all'atto dell'avvio dell'attività;

- l'ampliamento della superficie commerciale di somministrazione delle bevande comporta la corresponsione delle imposte/canoni/tributi vigenti all'atto della presentazione dell'istanza.

3) Di dichiarare il presente atto con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER INSERIMENTO ART. 17.22 “DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE O AD UNA STRUTTURA RICETTIVA INSEDIATI IN SEDE FISSA (DEHORS)” E ART. 17.23 “ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO RICARICA VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA”.
-----------------	--

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a **Sugliani Mario**, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza.

li **20/01/2015**

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO
Sugliani Mario

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Giuseppe Carrara

Il Segretario Comunale
Dott. Leopoldo Rapisarda

Su attestazione dell'addetto alla pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio dal giorno **30/01/2015** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **14/02/2015**; decorsi dieci giorni dall'affissione il **09/02/2015** diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La stessa è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e al Revisore dei conti contestualmente alla pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li 30/01/2015

L'Addetto alla Pubblicazione
Bonandrini Nives

Il Resp.le settore amm.vo-cont.le-dem.co-socio-cult.le
Dott.ssa Pierina Bonomi